



Workshop “*Il futuro della Pac dopo l’Health check*”

L’articolo 68 e le possibili opzioni nazionali

Roma, 26 novembre 2008

Angelo Frascarelli

Università degli Studi di Perugia

angelof@unipg.it

Dall'articolo 69 all'articolo 68

➤ **La maggior parte del sostegno, dopo la riforma Fischler è stato disaccoppiato.** Tuttavia, alcuni pagamenti erano rimasti accoppiati per tre motivi:

- ❖ per perseguire particolari finalità (titolo IV – Reg. Ce 1782/2003);
- ❖ per le scelte facoltative degli Stati membri (disaccoppiamento parziale);
- ❖ per l'introduzione graduale del disaccoppiamento.

➤ **Pagamenti accoppiati per particolari finalità**

- premio alla qualità del grano duro, premio specifico per le piante proteiche, premio per la frutta a guscio, aiuto al riso, aiuto alle colture energetiche, ecc.


➤ **Pagamenti accoppiati in conseguenza di scelte nazionali di disaccoppiamento parziale**

- pagamenti ai seminativi (es. in Francia e Spagna), premi zootecnici (es. Francia, Scozia, Svezia, ecc.), pagamenti supplementari dell'art. 69 (es. in Italia), ecc.

➤ **Pagamenti accoppiati transitori per la gradualità del disaccoppiamento**

- aiuto al tabacco, aiuto ai produttori di zucchero, aiuto all'ortofrutta, ecc.

La Spesa e le riforme della PAC



Pagamenti diretti ancora accoppiati (in Italia)

premio alla qualità del grano duro	40 euro/ha
premio per le colture proteiche (fave, favette, pisello proteico, lupini)	55,57 euro/ha
aiuto specifico per il riso	453 euro/ha
pagamento per la frutta a guscio	241,50 euro/ha
aiuto per le colture energetiche	45 euro/ha
aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati	33 euro/t
aiuto per le sementi	Importo variabile per alcune categorie di sementi
pagamento supplementare art. 69 per i seminativi	47-53 euro/ha
pagamento supplementare art. 69 per le carni bovine	22 -27 euro/capo
pagamento supplementare art. 69 per le carni ovine	1,28-1,44 euro/capo
pagamento supplementare art. 69 per la barbabietola	105-118 euro/ha
aiuto per il tabacco (dal 2006 al 2009)	Flue cured: 1,92 euro/kg Light air cured: 1,78 euro/kg Dark air cured: 1,58 euro/kg Fire cured: 2,00 euro/kg
aiuto comunitario per ton. di zucchero per i produttori di barbabietola (dal 2006 al 2010)	2008: 39,86 euro/ton 2009-2010: 43,66 euro/ton
Pomodoro da industria (dal 2008 al 2010)	1.300 euro/ha
Pesche da industria (dal 2008 al 2010)	800 euro/ha
Pere da industria (dal 2008 al 2010)	2.200 euro/ha
Prugne da industria (dal 2008 al 2012)	2.000 euro/ha

Il disaccoppiamento totale nell'health check

PAGAMENTI ACCOPPIATI	IMPORTO ATTUALE	HEALTH CHECK
premio alla qualità del grano duro	40 euro/ha	disaccoppiato dal 2010
premio per le colture proteiche (fave, favette, pisello proteico, lupini)	55,57 euro/ha	disaccoppiato dal 2012 (*)
aiuto specifico per il riso	453 euro/ha	disaccoppiato dal 2012 (*)
pagamento per la frutta a guscio	120,75 euro/ha	disaccoppiato dal 2012 (*) possibilità di un aiuto nazionale di 120,75 euro/ha
aiuto per le colture energetiche	45 euro/ha	abolito dal 2010
aiuto per le sementi	Importo variabile per alcune categorie di sementi	disaccoppiato dal 2012 (*)
aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati	33 euro/t	disaccoppiato dal 2012
pagamenti supplementari dell'art. 69 del Reg. Ce 1782/2003	seminativi, bovini, ovicaprini, barbabietola	disaccoppiato dal 2010 periodo di riferimento: 2000-2002 (oppure periodo più recente a discrezione dello Stato membro)
aiuto per il tabacco	Flue cured: 1,92 euro/kg Light air cured: 1,78 euro/kg Dark air cured: 1,58 euro/kg Fire cured: 2,00 euro/kg	previsto fino al 2009
aiuto comunitario per ton. di zucchero per i produttori di barbabietola	2008: 39,86 euro/ton 2009-2010: 43,66 euro/ton	previsto fino al 2010
Pomodoro da industria	1.300 euro/ha	previsto fino al 2010 (**)
Pere da industria	2.200 euro/ha	previsto fino al 2010 (**)
Pesche da industria	800 euro/ha	previsto fino al 2010 (**)
Prugne da industria	2.000 euro/ha	previsto fino al 2012 (**)

(*) Gli Stati membri possono anticipare il disaccoppiamento al 2010 o 2011, previa decisione da prendere entro il 1° agosto 2009.

(**) Gli Stati membri possono rivedere la decisione presa nel 2007, allo scopo di cessare anticipatamente gli aiuti accoppiati ed introdurre il disaccoppiamento totale.

Attuazione art. 69 - Reg. Ce 1782/2003 - in Italia

LE TRATTENUTE

Massimali settoriali	Importo totale del massimale nazionale	Trattenuta	Importo trattenuto da destinare ai pagamenti supplementari
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)
Seminativi	1.771,40	8%	141,712
Carni bovine	409,63	7%	28,674
Carni ovicaprine	173,30	5%	8,665
Zucchero	135,99	8%	10,880
Totale	2.490,32		189,931

Art. 69: pagamenti supplementari ai seminativi

PLAFOND NAZIONALE	COLTURE A PREMIO	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI
141,712 milioni di euro	grano duro	utilizzo di sementi certificate (elenco), esenti da contaminazione da ogm, che presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%;
	grano tenero	utilizzo di sementi certificate dall'ENSE, esenti da contaminazione da ogm;
	mais	utilizzo di sementi certificate esenti da contaminazione da ogm;
	seminativi (cereali, oleaginose, piante proteiche, lino e canapa)	applicazione obbligatoria, attraverso l'utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da ogm, dell' avvicendamento almeno biennale , che includa: <ul style="list-style-type: none"> - le colture miglioratrici della fertilità del terreno <ul style="list-style-type: none"> o - le colture da rinnovo nell'ambito dei seminativi (cereali, oleaginose, piante proteiche, lino e canapa).

Art. 69: pagamenti supplementari alle **carni** **bovine**

PLAFOND NAZIONALE	CAPI A PREMIO	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI
28,674 milioni di euro	vacche nutrici	Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze specializzate da carne : <ul style="list-style-type: none"> ▪ iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
	vacche nutrici a duplice attitudine	Vacche nutrici a duplice attitudine (elencate nell'allegato B): <ul style="list-style-type: none"> ▪ rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA/ha di SAU foraggiera; ▪ obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vacche nutrici di razze diverse ▪ bovini tra 8-20 mesi 	Vacche nutrici , come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni e bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi , di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rispetto di un carico di bestiame per ettaro uguale o inferiore a 1,4 UBA/ha di SAU foraggiera; ▪ possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA; ▪ obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera
	Bovini macellati	Bovini macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi, allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria , autorizzata dal Mipaf ai sensi del Reg. Ce 1760/2000, che rechino in etichetta i dati relativi all'allevamento, e bovini allevati secondo il Reg. Ce 2081/92 (IGP) e secondo il Reg. Ce 1804/99 (zootecnia biologica): <ul style="list-style-type: none"> ▪ permanenza nell'allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione.

Art. 69: pagamenti supplementari alle **carni ovine e caprine**

PLAFOND NAZIONALE	CAPI A PREMIO	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI
8,665 milioni di euro	capi ovini e caprini	Allevatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

Art. 69: pagamenti supplementari alla **barbabietola**

PLAFOND NAZIONALE	COLTURE A PREMIO	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI
10,88 milioni di euro	barbabietola	applicazione obbligatoria dell' avvicendamento almeno biennale .

Attuazione art. 69: pagamenti supplementari

Massimali settoriali	Importo erogato 2005	Importo erogato 2006	Importo erogato 2007
	euro/ha - euro/capo	euro/ha - euro/capo	euro/ha - euro/capo
Seminativi	47,80	53,66	50,70
Carni bovine	22,80	27,35	26,49
Carni ovicaprine	1,28	1,31	1,44
Zucchero	-	105,80	118,74

Le novità dell'articolo 68

Una nuova forma di sostegno:

- L'articolo 68 non è più una forma di disaccoppiamento parziale, ma un **SOSTEGNO SPECIFICO**.
- ... una via intermedia tra i pagamenti diretti disaccoppiati e le misure della politica di sviluppo rurale.

Maggiore flessibilità:

- Senza vincoli settoriali: le trattenute per alimentare l'articolo 68 non derivano dai massimali settoriali, ma dal massimale globale;
- I plafond non devono essere spesi nello stesso settore;

Nuove misure finanziabili: cinque tipologie di misure.

Ulteriori disponibilità finanziarie:

- Gli SM sono autorizzati ad utilizzare i fondi non spesi dalla loro dotazione nazionale per le misure dell'articolo 68, fino ad un massimo del 4% del massimale (per l'Italia, 140 milioni di euro).

Le risorse disponibili per l'articolo 68

Il plafond dell'articolo 68 potrà essere alimentato da una trattenuta del 10% del massimale nazionale:

- **430 milioni di euro per l'Italia;**
- **... attualmente 189 milioni di euro;**
- **possibilità di utilizzare i fondi dell'attuale articolo 69, se si attivano misure compatibili.**

Risorse aggiuntive:

- **fondi non spesi: 140 milioni di euro, che in alternativa potrebbero andare al Fondo per lo sviluppo rurale... ma è molto più probabile che rimangano all'articolo 68;**

Risorse totali:

- **max 570 milioni di euro annui: ... una cifra rilevante!**

Le cinque tipologie di misure finanziabili

<p>Tipi specifici di agricoltura</p>	<p>a) pagamenti annuali supplementari a vantaggio di tipi di agricoltura importanti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a₁) il miglioramento dell'ambiente, a₂) il miglioramento della qualità, a₃) il miglioramento del benessere animale; a₄) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli;
<p>Pagamenti accoppiati in zone vulnerabili</p>	<p>b) pagamenti a capo di bestione o ad ettaro di foraggiere quale compensazione degli svantaggi specifici per agricoltori dei settori del latte, della carne bovina, della carne ovi-caprina e del riso che operano in zone vulnerabili (aree montane e svantaggiate) o per tipi di aziende vulnerabili dal pdv economico nei medesimi settori;</p>
<p>Aumento del valore dei titoli per evitare l'abbandono</p>	<p>c) aumento del valore unitario dei titoli per programmi di ristrutturazione e/o sviluppo per evitare l'abbandono delle terre e/o per far fronte agli svantaggi specifici;</p>
<p>Assicurazioni</p>	<p>d) pagamenti annuali supplementari a titolo di contributo ai premi di assicurazione del raccolto che coprono i rischi di calamità naturali;</p>
<p>Fondi di mutualizzazione</p>	<p>e) contributi ai fondi di mutualizzazione in caso di epizootie e malattie delle piante.</p>

Vincoli finanziari

Vincoli di plafond :

- 430 milioni di euro (10% del massimale nazionale);
- a cui si aggiungono i fondi non spesi: 140 milioni di euro;

Limitazioni:

- alcune misure, classificabili come pagamenti accoppiati, avranno una limitazione pari al 3,5% dei massimali di bilancio nazionali (131 milioni di euro), in modo da soddisfare le condizioni della "scatola verde" del WTO;
 - a) **Tipi specifici di agricoltura**
 - b) **Pagamenti accoppiati in zone vulnerabili**
 - e) **Fondi di mutualizzazione**
- nel caso di misure a favore del settore lattiero-caseario, delle carni bovine e misure ambientali, il tetto del 3,5% potrà essere superato;
- non ci sono limitazioni per:
 - c) **Aumento del valore dei titoli per evitare l'abbandono**
 - d) **Assicurazioni.**

Le scelte per l'Italia

Quando dovrà decidere?

- entro il 1° agosto 2009 o 1° agosto 2010 o 1° agosto 2011

Cosa dovrà decidere?

- la percentuale di trattenuta;
- le misure da attivare;
- gli importi di finanziamento.

Flessibilità temporale:

- entro il 1° agosto 2011, gli Stati membri possono decidere di modificare gli importi di finanziamento e/o di cessare l'applicazione dell'articolo 68.

Quali opzioni nazionali?

Misura a): tipi specifici di agricoltura

Con questa misura sarebbe possibile proseguire le misure del vecchio articolo 69.

E' opportuno?

- vanno evitati gli errori del passato;
- abbiamo sempre lamentato l'insuccesso del vecchio articolo 69, per la scarsa selettività, le erogazioni a pioggia e il carico burocratico;
- è preferibile chiudere l'esperienza del vecchio articolo 69.

Quali criteri?

- selettività;
- importi significativi ad attivare comportamenti virtuosi;
- carico burocratico accettabile.

Quali interventi attivare?

- vacche nutrici ed ovicaprini: miglioramento dell'ambiente e della qualità, produzioni locali; è una misura preferibile, anche per tener conto delle scelte della Francia, che manterrà un premio accoppiato per vacche nutrici ed ovicaprini;
- grano duro: da verificare la possibilità di una misura fortemente legata alla qualità;
- ... tante altre misure.

Misura b): zone vulnerabili e aziende vulnerabili

Premesse:

- Individuazione delle zone vulnerabili;
- Individuazione delle aziende vulnerabili;
- Individuazione dei settori: lattiero-caseario, carne bovine, carni ovicaprine, riso;

Quali criteri?

- selettività;
- importi significativi ad attivare comportamenti virtuosi;
- carico burocratico accettabile.

Quali interventi attivare?

- latte in montagna: allo scopo di sostenere la permanenza della produzione ed evitare l'abbandono;
- ovini e caprini in montagna: se non si attiva la misura a);
- riso?

Misura c): contrasto abbandono delle terre

Questa misura prevede un aumento dei titoli disaccoppiati per evitare l'abbandono delle terre e/o per compensare svantaggi specifici.

Quali vantaggi?

- **l'aumento del valore dei titoli disaccoppiati non consente di evitare l'abbandono, a meno che si debba rendere più stringente la condizionalità**
- **esiste un problema di bassi valori dei titoli in montagna e nelle zone svantaggiate, ma è preferibile affrontarlo con la regionalizzazione o il ravvicinamento;**

Quali interventi attivare?

- **in linea di principio, non si evidenziano vantaggi nell'applicazione di questa misura, ad eccezione della necessità di sanare situazioni particolari.**

Misura d): assicurazioni

La misura consiste in:

- **contributi ai premi di assicurazione del raccolto, animali e piante, sino ad un massimo del 65% del premio assicurato;**
- **tali contributi sono cofinanziati dall'Ue in misura del 75% del contributo finanziario pubblico.**

Per l'Italia:

- **c'è un grande interesse per questa misura, vista la difficoltà a mantenere gli stanziamenti nazionali sulle assicurazioni agevolate;**
- **è opportuno attivare questa misura, facendo risparmiare risorse nazionali?**

Quali interventi attivare?

- **la misura andrebbe sicuramente attivata, sia per allargare le possibilità di assicurazione del raccolto, sia per ampliare la platea degli agricoltori che si assicurano;**
- **bisogna evitare che si trasformi in un finanziamento alle assicurazioni.**

Misura e): fondi di mutualizzazione

La misura consiste in:

- contributi per i fondi di mutualizzazione per malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali;

Cos'è un fondo di mutualizzazione?

- fondo mutualistico come un sistema riconosciuto dallo Stato membro in base al suo ordinamento interno, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante;
- “perdita economica”: è inteso ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'agricoltore in seguito a misure eccezionali, attuate allo scopo di ridurre perdite di produzioni.
- Il capitale iniziale del Fondo non può essere costituito da fondi pubblici ma solo dalle quote degli agricoltori associati, altresì, il fondo può richiedere prestiti bancari a condizioni commerciali.
- La costituzione dei fondi mutualistici è delegata agli Stati membri, i quali devono definire le regole applicabili alla costituzione e alla gestione degli stessi fondi, nello specifico per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi, nonché alla gestione e al controllo di tali regole.

In Italia non c'è una esperienza sui fondi di mutualizzazione.

- va promossa una fase sperimentale.

Cos'è l'articolo 68? Quale ruolo nel futuro?

L'articolo 68 è:

- non può essere considerato come una continuazione dell'articolo 69 del Reg. Ce 1782/2003;
- una miscellanea di misure;
- un ponte tra il primo ed il secondo pilastro.

Elementi in comune con il primo pilastro:

- finanziamento da parte del FEAGA;
- erogazione tramite la Domanda Unica;

Elementi in comune con il secondo pilastro:

- eterogeneità delle misure;
- programmazione a livello nazionale;
- cofinanziamento: es. assicurazioni.

... ma soprattutto è uno strumento:

- per qualificare il primo pilastro in funzione dei comportamenti;
- per fare una politica che tenga conto delle specificità nazionali: l'articolo 68 va utilizzata al massimo livello finanziario;
- ... da utilizzare bene, senza erogazioni a pioggia, evitando gli insuccessi del vecchio articolo 69;
- il nostro Paese ha una grande opportunità, deve utilizzarla bene.